



Segnalazione illeciti e irregolarità

L'art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha inserito nell'ambito del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, un nuovo articolo, il 54 bis (*), rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta una misura finalizzata a favorire la segnalazione di fattispecie di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi), misura nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

L'espressione "whistleblower" sta ad indicare il dipendente di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, contribuendo in tal modo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e per l'interesse pubblico collettivo.

Oggetto della segnalazione.

La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati a danno dell'interesse pubblico. La segnalazione non può riguardare, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano, in via alternativa:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Azienda Sanitaria Locale- ASP;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'ASL; Suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente.

Come effettuare la segnalazione.

La segnalazione deve essere effettuata compilando i campi richiesti, collegandosi al link <https://aulss7pedemontana.whistleblowing.it/#/> riportato nella sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione .

La segnalazione può anche essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dott.ssa Michela Piccinini,

- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, in busta chiusa sigillata riportante all'esterno la dicitura "Riservata. Non aprire" ed indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Azienda ULSS 7 Pedemontana, Via dei Lotti, 40, 36061 Bassano del Grappa;
- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, provvederà alla protocollazione delle segnalazioni in arrivo, in via riservata.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito:

- deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale valuterà la sussistenza degli elementi per poi, a sua volta, comunicare su quanto accaduto, al dirigente sovraordinato del dipendente, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) e all'Ufficio Legale dell'Azienda, per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza.
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Dipartimento Funzione Pubblica e all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto presenti nell'amministrazione.

Responsabilità del whistleblower (dipendente che effettua la segnalazione di un illecito)

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.